



Comune di Lavis  
PROVINCIA DI  
TRENTO

## REGOLAMENTI COMUNALI

---

### Regolamento comunale pulizia camini

*Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 del 18/06/1999*

*Modificazioni/ Aggiornamenti:*

*Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 77 del 25/11/1999*

*Modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 98 del 20/12/2001*



## **TITOLO I NORME PER IL SERVIZIO PULIZIA CAMINI**

### **ART. 1**

1. Agli effetti della regolare manutenzione delle canne fumarie e conseguente prevenzione degli incendi, è istituito in questo Comune il servizio obbligatorio di pulizia dei camini, disciplinato dalle norme previste dall'art. 14 della L.R. 20.08.1954 n. 24 e s.m. e dal presente regolamento.

### **ART. 2**

1. Per le canne fumarie degli impianti termici soggetti al controllo ai sensi del D.P.R. 412/93 la pulizia dei camini a cura dello spazzacamino individuato dal Comune è rimessa alla facoltà del manutentore dell'impianto, secondo la cadenza temporale di legge per la manutenzione degli stessi impianti fermo restando l'obbligo della pulizia dei camini e della tenuta del registro previsto all'art. 5 punto 3.

### **ART. 3**

1. La pulizia dei camini o canne fumarie attive avviene *secondo la cadenza temporale di seguito indicata:*
  - *Focolari a combustione gassosa: ogni cinque anni, durante il periodo di inattività.*
  - *Focolari a combustione liquida posti a quota inferiore o uguale a 700 m s.l.m.; ogni quattro anni, durante il periodo di inattività.*
  - *Focolari a combustione solida posti a quota inferiore o uguale a 700 m s.l.m.: ogni due anni, durante il periodo di inattività.*
  - *Baite e rifugi alpini isolati, non raggiungibili con automezzi, non sono soggetti all'obbligo della spazzatura dei camini se in caso di incendio non possono venire danneggiati boschi circostanti.*

E' comunque salva la possibilità di richiedere, alle tariffe indicate, pulitura straordinaria.

2. I camini degli esercizi pubblici, forni, edifici industriali e della convivenza in genere dovranno venire puliti inoltre ogni qualvolta il bisogno lo richieda ed in particolare non appena la canna sia ricoperta all'interno di uno strato di fuliggine che ne riduca anche minimamente la sezione o presenti incrostazione infiammabile.
3. Nel caso di trasformazione dell'impianto da gasolio o legna a gas - metano deve procedersi preventivamente ad effettuare un'accurata pulizia della canna fumaria, dopodiché la pulizia va ripetuta *secondo la cadenza temporale di cui al comma 1.*



#### **ART. 4**

1. Tutti i proprietari di abitazioni devono richiedere l'intervento dello spazzacamino autorizzato per provvedere alla pulizia dove necessario ed al controllo di tutte le canne fumarie attive o inattive. Qualora vengono segnalati inadempimenti l'Amministrazione farà compiere l'accertamento attraverso *il Corpo dei Vigili del Fuoco volontari (\*)*, e farà quindi compiere la pulizia dove necessario a spese dell'interessato, applicando per le diverse operazioni le tariffe raddoppiate ed il recupero della spesa di trasferta e di ispezione da parte dei Vigili del Fuoco, e ciò salvo risarcimento dei danni derivanti eventualmente ad altre proprietà dalla mancata effettuazione del servizio regolare. In casi eccezionali l'intervento può essere effettuato dal proprietario dello stabile, salvo restando i controlli della regolare esecuzione da effettuarsi da parte dello spazzacamino o dall'Impresa incaricata del servizio.

#### **ART. 5**

1. I proprietari di immobili devono tenere un registro di vidimazione periodica che attesti la pulizia annuale della propria canna fumaria da parte di uno degli spazzacamini autorizzati dal Sindaco.
2. Il registro sarà fornito a tutti i richiedenti gratuitamente dall'Amministrazione comunale e deve essere tenuto a disposizione per gli eventuali controlli.
3. Potrà eventualmente se ammissibile, essere usato per tali fini anche quale allegato il registro già tenuto per le caldaie.

#### **ART. 6**

1. Nel caso che si debba provvedere alla bruciatura dei camini, il proprietario deve richiedere la presenza dei Vigili del Fuoco, ed è tenuto ad avvisare i proprietari degli stabili confinanti.  
*Il servizio di vigilanza reso, in questi casi, dal Corpo dei Vigili del Fuoco volontari è da ritenersi a pagamento ai sensi della L. 27.06.1965, n. 966. (\*)*
2. In ogni caso, la bruciatura è vietata durante la notte o in caso di condizioni atmosferiche pericolose a giudizio del *Corpo dei Vigili del Fuoco volontari. (\*)*
3. Prima di procedere alla pulizia dei camini, mediante bruciatura, l'addetto alla pulitura dei camini, deve verificare quanto segue:  
le canne fumarie, camini e condotti da fumo devono essere isolati da materiali combustibili, come travature in legno dei solai e dalle coperture, mediante apposite vere in materiale refrattario di idoneo spessore; i condotti non debbono presentare fessurazioni o lesioni di dimensioni tali da creare pericolo di fuoriuscita di fiamme nei locali attraversati.



## **TITOLO II SOGGETTI AUTORIZZATI**

### **ART. 7**

1. Nessuno può esercitare il mestiere di spazzacamino senza il permesso speciale del Sindaco sentita la Giunta comunale come previsto dal 2° comma dell'art. 14 L.P. 20.08.1954 n. 24.
2. La concessione del permesso speciale è subordinata all'accertamento della idoneità professionale ed è dimostrata dal possesso dell'iscrizione all'albo pubblico delle imprese artigiane. Il permesso speciale, di cui ai commi precedenti, ha validità di anni tre ed è rinnovabile alla scadenza. Non possono essere rilasciati dal Sindaco più di tre autorizzazioni contestuali oltre a quelle già rilasciate alla data del presente regolamento.
3. E' vietato a qualsiasi persona, che non sia fra quelle autorizzate dai precedenti artt. 4 e 6, di esercitare il servizio di spazzatura camini nel territorio comunale.

### **ART. 8**

1. Gli spazzacamini autorizzati del servizio assumono a proprio carico ogni e qualsiasi responsabilità inerente al servizio, con particolare riferimento alle norme di sicurezza vigenti in materia, specie per quanto riguarda la sicurezza e l'incolumità dei lavoratori e per quanto riguarda eventuali danni arrecati a persone o cose, esonerando di conseguenza l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi responsabilità.
2. Il Sindaco, sentita l'organizzazione sindacale competente, può in ogni tempo revocare l'autorizzazione di cui all'art. 5 allo spazzacamino che non avesse ad eseguire in modo corrispondente il proprio servizio o dia luogo a fondate lagnanze da parte dei proprietari di case o inquilini, come pure se non osservasse esattamente le disposizioni previste dal presente regolamento o si rendesse colpevole di mancanze più gravi, ricadenti sotto le azioni delle leggi penali generali.

### **ART. 9**

1. Gli spazzacamini autorizzati hanno l'obbligo di segnalare *al Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari* (\*) tutti gli inconvenienti riscontrati durante l'esecuzione dei lavori ed in particolare tutte le circostanze anormali, con particolare riguardo a quelle dove possono riscontrarsi casi particolari o atti a provocare incendi.

### **ART. 10**

1. Il Comune ha diritto di far controllare lo svolgimento del servizio svolto dagli spazzacamini autorizzati o direttamente degli interessati.



Si riserva inoltre il diritto di far controllare in ogni momento lo stato delle canne fumarie e delle caldaie mediante l'intervento del *Corpo dei Vigili del Fuoco Volontari* comunale o di un Tecnico appositamente incaricato.

#### **ART. 11**

1. Gli spazzacamini autorizzati dovranno tenere aggiornato il registro delle abitazioni nelle quali hanno effettuato la pulizia segnalando per ogni famiglia il numero dei camini puliti ed eventuali controlli.
2. I proprietari di case, loro rappresentanti o loro inquilini che si rifiutassero di firmare, senza giustificato motivo, la bolletta, saranno passibili di contravvenzione pari alle tariffe previste per la prestazione.

#### **ART. 12**

1. A garanzia dei rischi e delle responsabilità derivanti dall'esercizio dell'incarico, lo spazzacamino dovrà dimostrare, prima dell'inizio del servizio, di aver contratto apposita polizza assicurativa per:
  - infortuni sul lavoro presso l' I.N.A.I.L.
  - responsabilità civile verso terzi con massimali congrui.

### **TITOLO III TARIFFE**

#### **ART. 13**

1. Gli spazzacamini autorizzati, per il servizio di pulitura dei camini e per le altre prestazioni contemplate dal presente regolamento sono tenuti a chiedere agli utenti solo ed esclusivamente i compensi fissati con apposita tariffa dal Consiglio Comunale sentita l'Associazione Provinciale dell'Artigianato. Tali tariffe saranno obbligatorie in tutto il territorio comunale.
2. Sono escluse dalla tariffe le canne fumarie di impianti termici soggette al controllo secondo il D.P.R. 26.08.1993, N.ro 412, restando l'obbligo per queste del registro previsto all'art. 5 punto 3.
3. Nel caso che la pulizia venga effettuata eccezionalmente dal proprietario, questi lo dovrà dichiarare al Comune, lo spazzacamino effettuerà a campione su richiesta del Comune l'accertamento e confermerà l'avvenuta spazzatura a regola d'arte, o provvederà alla nuova pulizia se necessario.  
La spesa per i controlli sarà posta a carico del Comune tranne quando fosse riscontrata la mancata o inadeguata pulizia.  
In tal caso la spesa sarà a carico del privato inadempiente che dovrà anche corrispondere al Comune una somma di pari importo quale sanzione che sarà elevata su segnalazione dello spazzacamino, per la mancata o inadeguata effettuazione del lavoro di pulizia del camino.



4. Le canne fumarie inattive saranno oggetto di apposita dichiarazione del proprietario ed esentate dalla tariffa di pulizia.
5. Le tariffe applicate risultano quelle allegate al presente regolamento che saranno soggette ad adeguamento con delibera di Giunta Comunale sentita l'Associazione Provinciale dell'Artigianato.

#### **TITOLO IV NORME FINALE**

##### **ART. 14**

1. I contravventori alle norme del presente regolamento salvo quanto previsto all'art. 4 e all'art. 13 salvo che il fatto costituisca reato, saranno passibili della sanzione amministrativa fino a lire un milione prevista dall'art. 106 del R.D. 03.03.1934 n. 383.

##### **ART. 15**

1. Il presente regolamento sostituisce, dall'entrata in vigore, quello già approvato con delibera consiliare n. 75 del 16.10.1997.



**COMUNE DI LAVIS**  
**Provincia di Trento**

**P R E Z Z I A R I O**  
**PER IL SERVIZIO DI PULIZIA CAMINI \*\***

|    | tipo intervento  | tariffa -<br>IVA esclusa |
|----|--|--------------------------|
| A) | Pulitura di camino singolo di stufe, non ricadenti nel D.P.R. 412/93 | Euro 12,91               |
| B) | Pulitura di più camini del tipo A) nella stessa casa per ogni camino | Euro 9,30                |
| C) | Pulitura facoltativa della cucina economica o fornello in genere     | Euro 6,71                |

Per interventi straordinari valgono le tariffe approvate dalla C.C.I.A.A.

(\*\*) Importi adeguati all'Euro con deliberazione consiliare n. 98/2001